

L'Avvocato (omissis) chiede se sia possibile produrre in giudizio una raccomandata anonima ricevuta dal proprio cliente e riportante una e.mail riservata, scambiata tra la società che lo ha licenziato e il suo avvocato.

L'istante precisa che "il contenuto di tale mail risulta decisivo ai fini del contendere" (infatti da essa si evince la natura ritorsiva del licenziamento), precisa altresì che il cliente sarebbe stato vittima di condotte mobbizzanti. Teme infatti l'avvocato richiedente che tale produzione possa violare le regole deontologiche sui doveri di lealtà e correttezza nei rapporti di colleganza.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

L'art. 19 del Codice Deontologico forense dispone che "l'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà".

L'articolo 88 del codice processuale civile impone ai difensori ed alle parti il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

L'art. 13 del CDF impone all'avvocato la "rigorosa osservanza del segreto professionale ed al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio..."

L'art. 6 dell'Ordinamento forense, ma anche l'art. 13 del CDF, impongono all'avvocato la "rigorosa osservanza del segreto professionale ed il massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio..."

L'art. 46 del medesimo codice recita al comma 1° che "nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza";

L'art. 8 dell'Ordinamento forense in vigore prevede l'assunzione di impegno del neo avvocato nei confronti della società e dell'Ordinamento giudiziario e dei Colleghi "di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato

per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Tra questi doveri vi è dunque l'impegno ad osservare sempre e comunque i principi dell'ordinamento, quale valore assoluto ed imprescindibile dell'avvocato da tenere ben presente sia nell'esercizio della professione che nella conduzione della propria vita privata, dovendo l'avvocato assumere o comunque tendere sempre ad un comportamento nei confronti dei consociati "esemplare", anche a tutele della categoria cui appartiene.

L'art. 616 c.p. punisce "chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae al fine di prenderne o farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta ... Con la reclusione fino ad un anno..."; ed anche l'art. 622 c.p. punisce "chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto"; l'art. 110 c.p. punisce tutte le persone che concorrono nello stesso reato (sia nella fase ideativa, organizzativa od esecutiva Cass. 18745/13).

Fatte queste debite premesse in diritto, non è chi non veda che il produrre in giudizio una comunicazione riservata tra la controparte ed il suo avvocato, seppur dirimente al fine del decidere, ricevuta oltretutto in forma anonima, e quindi presumibilmente sottratta fraudolentemente, appare comportamento rilevante sia dal punto di vista strettamente deontologico, per tutti i principi sopra richiamati, che dal punto di vista del diritto penale (e processuale civilistico).

Né è chiamato l'avvocato a derogare a tali principi assumendo che prevalga sempre il dovere di difesa, quale valore assoluto al quale tutti gli altri soggiacciono. Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte che ha sancito il seguente principio: "Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l'avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza" (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017).

In una recente pronuncia il CNF ha stabilito il seguente principio: "L'impegno nella difesa del proprio cliente non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente." (Consiglio

Nazionale Forense, pres. f.f. Logrieco, rel. Sica, sentenza del 9 marzo 2017, n. 10).

Si ritiene pertanto di rinviare ai suesposti principi con riferimento alla richiesta in oggetto.

Artt. 6, 13, 19, 46 CDF; art. 8 L.p. - art. 88 cpc: corrispondenza riservata - acquisizione anonima produzione in giudizio - dovere di lealtà e correttezza